



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Ufficio Sportello Imprese 3

Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.it
pec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Rimini 19 maggio 2020

Oggetto: Mercati settimanali, posteggi isolati, posteggi creatori d'opera nel Comune di Rimini, stagione estiva 2020, disposizioni e rispetto del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il DPCM 17.05.2020 ove in particolare all'art.1, lett. dd) dispone che le attività commerciali si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;
- l'Allegato 10 e 11 al suindicato DPCM i quali sottolineano che tra i principi cardini su cui si basa il contrasto al virus SARS CoV-2 vi sono il distanziamento sociale con il mantenimento di una distanza interpersonale di un metro e la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti. Al fine di garantire il rispetto di tali principi è necessario prevedere misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative in relazione allo specifico contesto produttivo. In particolare è opportuno valutare il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo, la prossimità delle persone (lavoratori, clienti, ecc) rispetto a contesti statici, dinamici, misti; l'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati; il rischio connesso alle principali vie di trasmissione in particolare la contaminazione da *droplet* in relazioni alle superfici di contatto; la frequente igiene delle mani attraverso l'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione accanto a sistemi di pagamento; l'uso di guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto in particolare degli alimenti e bevande; l'adeguata areazione, pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; l'accesso regolamentato e scaglionato in funzione degli spazi disponibili, differenziando se possibile i percorsi di entrate e di uscita; la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17 maggio 2020 che al punto 4 prevede, tra l'altro: "a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività: commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n.1;



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Ufficio Sportello Imprese 3

Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.it
pec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

- il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna del 13.05.2020 allegato all'Ordinanza Regionale n.82 del 17.03.2020;
- le Ordinanze dirigenziali a firma del Dirigente Settore Sistema e Sviluppo Economico del Comune di Rimini di cui al prot. n. 103399 del 27/04/2020 e prot. n. 111235 del 08/05/2020 e prot. 113186 del 12.05.2020 con le quali sono stati attivati i settori alimentari di tutti i mercati presenti nel Comune di Rimini, nonché i posteggi isolati per la vendita di alimenti e fiori, ove viene dato atto delle modalità con le quali devono essere svolte le operazioni di predisposizione e vendita, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie anti contagio;

VISTA la delibera di C.C. n. 55 del 24/11/2016, recante ad oggetto: "Individuazione delle aree pubbliche da adibire al Commercio - Aggiornamento e modifica deliberazione n. 91 del 19/11/2015", dà facoltà al Dirigente del Settore competente, ove attestato da elementi di carattere oggettivo evidenziati dalle categorie interessate, di derogare temporaneamente alle date e ai luoghi previsti per la localizzazione dei posteggi, con provvedimento proprio, sia per risolvere problemi imprevisti e imprevedibili di natura contingente sia per porre in essere sperimentazioni il cui esito favorevole potrebbe essere recepito a modifica dell'attuale programmazione;

RICHIAMATO quanto previsto nel citato protocollo regionale ove per il commercio al dettaglio su aree pubbliche è previsto che i comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolamentazione e gestione di mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti devono regolamentare la gestione degli stessi, anche previo accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto delle misure generali di cui al punto 1 del medesimo protocollo, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale. In particolare, fra l'altro, dovranno essere previste corsie mercatali a senso unico, il posizionamento di segnaletica orizzontale/verticale nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento, l'individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;

CONSIDERATO che la sperimentazione attivata di concerto con gli operatori interessati nei mercati di Rimini Città nelle giornate di mercoledì e sabato ha dato esito positivo, in quanto le operazioni di vendita sono state realizzate nel rispetto delle norme sanitarie anti contagio COVID 19 e non si sono riscontrate criticità nella gestione delle operazioni mercatali come disciplinate con precedente provvedimento dirigenziale prot. n. 103399 del 27.04.2020, così come lo svolgimento dell'attività nei posteggi isolati attivati è stata conforme alle disposizioni impartite con provvedimenti prot.111235 del 08/05/2020 e prot. 113186 del 12.05.2020;

DATO ATTO che i mercati di TORRE PEDRERA ESTIVO e MIRAMARE ESTIVO essendo interessati da uno spostamento, allo stato attuale non possono trovare attivazione in quanto si rende necessaria la predisposizione di atti di assegnazione posticipati a causa dell'interruzione di tutte le attività disposta a seguito dell'emergenza COVID – 19, e che gli stessi saranno riattivati in



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Ufficio Sportello Imprese 3

Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.it
pec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

seguito con specifici provvedimenti;

RITENUTO opportuno che, per garantire il passaggio nel rispetto massimo del distanziamento, si renda opportuno spostare i seguenti posteggi isolati collocati lungo i marciapiedi, attualmente in posizioni che sono atte a creare criticità o strettoie di passaggio e che già negli anni passati hanno determinato disagio, siti in: *Viale Vespucci tratto compreso tra viale Cormons e viale Trento, Viale Regina Elena di fronte Hotel Cristallo civ.133, Viale Regina Margherita in prossimità Hotel Jumbo, Viale Regina Margherita prospiciente case popolari*, in posizioni che verranno assegnate con successivo specifico provvedimento ove verrà precisata la data consentita di inizio attività;

RITENUTO altresì che per evitare possibili assembramenti e rallentamenti che si possono creare sui marciapiedi ad ampia presenza turistica, sia opportuno non procedere per la stagione estiva 2020 all'assegnazione di posteggi ai *creatori d'opera*;

RITENUTO che nelle prime fasi di riattivazione dei mercati debba essere sospesa la possibilità di assegnazione dei posteggi a mezzo della cosiddetta *spunta* per i posteggi adibiti al commercio del settore non alimentare, al fine di non creare intralcio alla circolazione all'interno del mercato già allestito e, solo successivamente ad un periodo di 15 giorni, qualora le condizioni ne consentano l'effettuazione in sicurezza, tale tipologia di assegnazione sarà ripresa;

DATO ATTO che per le caratteristiche strutturali il Mercato Centrale Coperto e il Mercato Coperto Panzacchi di Viserba sono equiparabili alle strutture commerciali in sede fissa e pertanto debbano seguire le misure di distanziamento sociale previste per queste attività indicate nel suindicato protocollo del 13.05.2020, lettera B) *Commercio al dettaglio in sede fissa*, con ingressi contingentati in relazione alle dimensioni dei locali, con percorsi di ingresso uscita, con la predisposizione di punti informazioni sia all'interno che all'esterno sulle regole da rispettare, con l'uso di mascherine e guanti "usa e getta" obbligatori, nonché la messa a disposizione e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, in particolare accanto a sistemi di pagamento e con la garanzia di pulizia e igiene ambientale;

RITENUTO conseguentemente opportuno riattivare tutti i mercati e posteggi isolati in grado di svolgere l'attività nel rispetto delle disposizioni contenute nel protocollo stilato dalla Regione Emilia Romagna in data 13.05.2020, individuando le misure più idonee ed efficaci per contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, differenziando i mercati in ordine al numero di posteggi e al richiamo di persone che li caratterizzano, nonché in relazione ai luoghi in cui gli stessi si svolgono;

RITENUTO che:

- i mercati di piccole dimensioni svolgentesi soprattutto in ambito rionale, quali **V PEEP - CORPOLO' - SANTA GIUSTINA - SAN VITO - TORRE PEDRERA ALIMENTARE - CEFALONIA - RIVABELLA SERALE ESTIVO**, costituiti da un ridotto numero di posteggi, generino un minor afflusso di persone, tale da rendere non necessario la previsione di un presidio fisso di personale dedicato a garantire il distanziamento sociale, ma che tale obiettivo possa essere raggiunto in collaborazione con gli operatori responsabilizzando gli stessi in un **sistema di autocontrollo** con possibilità di **allertare le forze dell'ordine** in caso di assembramenti o criticità non gestibili, queste ultime sono state già sensibilizzate al fine di aumentare la presenza in orari di maggior affluenza. In tali mercati sarà presente una **cartellonistica informativa** sul distanziamento e sulle norme igieniche da rispettare, riportante tra l'altro il numero telefonico della Polizia Locale (sala radio 0541 22666) da



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Ufficio Sportello Imprese 3

Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.it
pec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

chiamare a cura degli operatori e/o dei cittadini in caso di necessità. Laddove necessario sarà individuato un **percorso consigliato unidirezionale**. Il posizionamento dei cartelli informativi e degli eventuali percorsi unidirezionali sarà effettuato ad apertura del mercato a cura del COCAP Scarl, incaricato della gestione dei servizi di mercato nel Comune di Rimini;

- nei mercati di medie dimensioni costituiti da più o meno 100 posteggi che si svolgono in aree a prevalente interesse turistico, con conseguente richiamo di notevole afflusso di persone ovvero perché gli stessi distribuiti su percorsi piuttosto lunghi, quali i seguenti mercati: **BELLARIVA ESTIVO - VISERBA ESTIVO – MIRAMARE ESTIVO**, oltre alle misure in precedenza elencate sia necessario un **presidio costituito da almeno una persona dedicata** dalle ore 9.30 alle ore 12.30, con funzione di controllo al fine di evitare assembramenti nonché per attivare eventualmente le forze dell'ordine;
- i mercati **RIMINI CITTA' MERCOLEDI' e SABATO** essendo caratterizzati da diverse zone con peculiarità differenti rendono necessaria la predisposizione di misure differenziate che saranno il sistema di **autocontrollo demandato agli operatori** laddove è ipotizzabile l'assenza contemporanea di un elevato numero di persone, in ragione degli spazi ampi circostanti, mentre per le aree con una maggiore concentrazione di posteggi, quali area Gramsci e Ex Padane o in punti critici con notevole numero di persone anche in transito quali: Via Castelfidardo, Via IV Novembre (Asili Baldini), Arco - Corso Augusto-Piazza Tre Martiri, è necessario prevedere il **presidio da parte di personale dedicato** con funzione di controllo dalle ore 9.30 alle ore 12.30 in misura non inferiore a cinque unità. Tali mercati avranno una **presenza costante anche da parte della Polizia Locale** durante gli orari di maggior afflusso di persone inoltre saranno individuati **percorso consigli unidirezionali** nei punti ritenuti necessari;

RITENUTO che il posteggio in ogni mercato o posteggio isolato:

- debba essere allestito perimetrando l'area con un ingresso e una uscita nel cui interno siano presenti un **numero massimo di clienti compresenti in ragione di un cliente ogni due metri del percorso** al fine di consentire il movimento in sicurezza all'interno del posteggio per la scelta dei prodotti. Dovrà comunque essere rispettata la **distanza interpersonale di almeno un metro** nelle operazioni di vendita tra tutte le persone presenti all'interno del posteggio;
- laddove le condizioni ambientali circostanti lo consentono, ovvero le distanze tra i posteggi antistanti o il limite per il passaggio risultino ampi e superiori comunque ai 3.5 mt., distanza che dovrà in ogni caso essere garantita ai fini della sicurezza, i singoli posteggi possano utilizzare uno spazio fino ad un metro per la predisposizione di un corridoio antistante il proprio banco al solo fine di regolamentare il passaggio dei clienti senza la possibilità di utilizzarlo quale superficie di esposizione merci. Tale ultima facoltà non è invece consentita laddove tipicamente si riscontrano punti critici che originano frequenti assembramenti di persone in quanto percorsi utilizzati anche per il transito dei passanti: ZONA ARCO AUGUSTO – VIA IV NOVEMBRE (tratto compreso tra via Tempio Malatestiano e Via Dante) – Via e Piazzetta CASTELFIDARDO; in queste aree è necessario rispettare il limite dimensionale del posteggio, pertanto le misure di distanziamento personale e la perimetrazione del posteggio devono essere garantite e adottate dall'operatore all'interno della propria area in concessione. In tali ultimi tratti l'operatore è esentato dall'obbligo della presenza del mezzo internamente all'area del posteggio;



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Ufficio Sportello Imprese 3

Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.it
pec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

VISTO il DPCM 10 aprile 2020, allegato 5, recate "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed in particolare le seguenti misure per gli esercizi commerciali:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lett. b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

VISTA la nota prot. 76129/P del 23/3/2020 a firma del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna contenente proposte di misure e modalità operative idonee a contrastare la diffusione del contagio nella distribuzione degli alimenti;

SENTITE per le vie brevi i rappresentanti delle categorie interessate;

VISTO il D.L. 16.05.2020 n.33, il quale prevede:

- all'art.1, comma 14, che *le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali*; al comma 15 è previsto che *il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza*;
- all'art.2, che *Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.*

RICHIAMATA la possibilità di procedere alla SOSPENSIONE IMMEDIATA dell'attività con chiusura del posteggio per l'operatore o gli operatori che con il loro comportamento non garantiscano il rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 a seguito dell'intervento delle Forze dell'Ordine.

VISTO il D.L. 25.03.2020 n.19 ed in particolare l'art.4 riportante sanzioni e controlli richiamato sia dal D.L. 16.05.2020 che dall'Ordinanza regionale Emilia Romagna n. 82 del 17.05.2020;

VISTO l'art. 23 dello Statuto Comunale, il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Ufficio Sportello Imprese 3

Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.it
pec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

per quanto suindicato,

ORDINA

lo svolgimento sperimentale dell'attività nei Mercati settimanali e nei posteggi isolati nel Comune di Rimini a partire da venerdì 22 maggio 2020 secondo le seguenti modalità di presidio, di allestimento, vendita e comportamentali da tenere all'interno dei mercati e dei posteggi affinché vengano rispettate tutte le misure atte ad impedire fenomeni di assembramento che non garantiscano il rispetto del distanziamento interpersonale e vengano adottate tutte le idonee procedure igienico-sanitarie volte a contrastare la diffusione del contagio della sindrome da SARS CoV-2 COVID-19:

DISPOSIZIONI GENERALI

- mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro in tutti i momenti del percorso nell'area mercatale e in attesa di entrare/uscire dal posteggio, in fase di acquisto o pagamento.
- l'utilizzo di mascherine e guanti è sempre obbligatorio all'interno dei singoli posteggi.
- attenersi alle indicazioni fornite dagli operatori per scegliere e toccare la merce.
- seguire percorsi unidirezionali e ordinati evitando percorsi dispersivi all'interno del mercato.
- va rispettata la corretta prassi d'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto) evitando il contatto diretto delle mani.
- non sostare o intrattenersi con altri soggetti all'interno, in prossimità dei posteggi e nell'area mercatale una volta effettuati gli acquisti, al fine di evitare assembramenti.
- lavarsi accuratamente le mani non appena giunti alla propria abitazione.

COMPORAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DEI POSTEGGI

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita.
- è obbligatorio l'uso delle mascherine e di guanti ovvero igienizzante per le mani per ogni operatore, cliente o chiunque altro accede nell'area di ogni posteggio a qualsiasi titolo.
- in ogni posteggio dovrà essere messa a disposizione della clientela gel igienizzante per la sanificazione delle mani in particolare in corrispondenza dei sistemi per il pagamento.
- organizzare la dispensazione dei prodotti alimentari (frutta, verdura, ecc.) solo attraverso l'intervento diretto dell'operatore munito di dispositivi di sicurezza (guanti e mascherina) che provvederà alla preparazione dei relativi sacchetti sulla base delle indicazioni fornite dal cliente che non potrà in alcun modo toccare i prodotti.
- l'operatore avrà cura di procedere frequentemente alla pulizia e disinfezione delle superfici di appoggio.



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Ufficio Sportello Imprese 3

Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.it
pec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

- l'operatore incentiverà il pagamento con carte di credito che verranno inserite negli appositi dispositivi direttamente dal cliente.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.
- In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccando la merce.
- In caso di vendita di beni usati è obbligatorio l'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita. Tale condizione deve essere nota mediante cartelli di dimensioni non inferiori a cm. 35 X 50, ben visibili e riportanti la dicitura in più lingue, nonché le informazioni previste dalle specifiche norme in materia.

PREDISPOSIZIONE E PRESIDIO DELL'AREA MERCATALE

- ad apertura del mercato il COCAP S.c.a.r.l., incaricato della gestione dei servizi di mercato nel Comune di Rimini, dovrà provvedere a:
 - posizionare all'ingresso dell'area mercatale la **cartellonistica informativa** sul distanziamento e sulle norme igieniche anti COVID-19 da rispettare, riportante tra l'altro il numero telefonico della Polizia Locale da contattare in caso di situazioni di assembramento non gestibili.
 - riportare **percorsi unidirezionali consigliati** nelle corsie in cui si rende necessario per le dimensioni dello spazio di transito disponibile antistante il fronte mercatale;
- nei mercati di ambito rionale: **V PEEP - CORPOLO' - SANTA GIUSTINA - SAN VITO - TORRE PEDRERA ALIMENTARE - CEFALONIA - RIVABELLA SERALE ESTIVO**, l'obiettivo del distanziamento sociale è raggiunto in collaborazione con gli operatori commerciali responsabilizzati secondo un **sistema di autocontrollo** con possibilità di **allertare le forze dell'ordine** in caso di assembramenti o criticità non gestibili; queste ultime sono state già sensibilizzate al fine di aumentare la presenza in orari di maggior affluenza del pubblico;
- nei mercati di medie dimensioni in ambito turistico: **BELLARIVA ESTIVO - VISERBA ESTIVO - MIRAMARE ESTIVO**, oltre alle misure in precedenza elencate vi sarà un **presidio costituito da almeno una persona dedicata** dalle ore 9.30 alle ore 12.30, con funzione di controllo al fine di evitare assembramenti nonché per attivare eventualmente le forze dell'ordine;
- i mercati **RIMINI CITTA' MERCOLEDI' e SABATO** nelle zone caratterizzate da ampi spazi o con distanze tali da non ingenerare fenomeni di assembramento gli operatori commerciali collaboreranno secondo un **sistema di autocontrollo** al rispetto di misure di distanziamento sociale mentre per le aree con una maggiore concentrazione di posteggi, quali area Gramsci e Ex Padane o in punti critici con notevole numero di persone anche in transito quali: Via Castelfidardo, Via IV Novembre (Asili Baldini), Arco - Corso Augusto-Piazza Tre Martiri. Sarà presente un **presidio da parte di personale dedicato** con funzione di controllo dalle ore 9.30 alle ore 12.30 in misura non inferiore a cinque unità. Tali mercati avranno una **presenza costante anche da parte della Polizia Locale** durante gli orari di maggior afflusso di persone;



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Ufficio Sportello Imprese 3

Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.it
pec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

PREDISPOSIZIONE DEI POSTEGGI

- il posteggio deve essere allestito perimetrando l'area con un ingresso e una uscita all'interno del quale possono essere **compresenti un numero massimo di clienti in ragione di un cliente ogni due metri del percorso** ciò al fine di consentire il movimento in sicurezza all'interno del posteggio per la scelta dei prodotti. Dovrà comunque essere rispettata la **distanza interpersonale di almeno un metro** nelle operazioni di vendita tra tutte le persone presenti all'interno del posteggio;
- laddove le condizioni ambientali circostanti lo permettano, ossia le distanze tra i posteggi antistanti o il limite per il passaggio risultino ampi e superiori comunque ai 3.5 mt., distanza che dovrà in ogni caso essere garantita per motivi di sicurezza, i singoli posteggi possano utilizzare uno spazio fino ad un metro per la predisposizione di un corridoio antistante il proprio banco al solo fine di regolamentare il passaggio dei clienti senza la possibilità di utilizzarlo quale superficie di esposizione merci;
- tale ultima facoltà non è invece consentita nel Mercato RIMINI CITTA' del mercoledì e sabato laddove tipicamente si riscontrano punti critici che originano frequenti assembramenti di persone in quanto percorsi utilizzati anche per il transito dei passanti ovvero nelle seguenti zone: ZONA ARCO AUGUSTO – VIA IV NOVEMBRE (tratto compreso tra via Tempio Malatestiano e Via Dante) – Via e Piazzetta CASTELFIDARDO; in tale aree è necessario rispettare il limite dimensionale del posteggio pertanto le misure di distanziamento personale e la perimetrazione del posteggio devono essere garantite e adottate dall'operatore all'interno della propria area in concessione. In tali ultimi tratti l'operatore è esentato dall'obbligo della presenza del mezzo internamente all'area del posteggio;
- in corrispondenza dell'uscita dall'area di ogni posteggio è necessaria la presenza di un contenitore di rifiuti dedicati alla raccolta di guanti e mascherine già utilizzate, per evitarne la dispersione incontrollata nell'ambiente circostante, detti contenitori al termine del mercato dovranno essere accuratamente chiusi a cura degli operatori;

DISPONE

1. le operazioni di cui alle precedenti lettera a), c) e d) in ogni giornata di mercato dovrà essere effettuata a cura del C.O.C.A.P. a.r.l. Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche, incaricato da questo Ente per la gestione dei mercati, che si occuperà altresì di svolgere le ordinarie operazioni necessarie all'avvio dei mercati.
2. gli esercenti di commercio su area pubblica ed i produttori operanti nelle aree mercatali sperimentali sono responsabili in un sistema di autocontrollo dei propri posteggi e dell'area circostante al fine di prevenire lo sviluppo di episodi di assembramento, partecipando attivamente ad invitare gli interessati a mantenere le dovute distanze interpersonali, nonché del controllo relativo al rispetto di tutte le modalità comportamentali sopraelencate e alla messa a disposizione degli avventori dei dispositivi di protezione individuale, quali prodotti per la disinfezione delle mani e/o guanti "usa e getta" se i medesimi ne sono sprovvisti;
3. la Polizia Locale è incaricata di verificare il rispetto delle suindicate prescrizioni e qualora venga riscontrata una inottemperanza tale da determinare una situazione di insicurezza nello svolgimento del mercato da parte di uno o più operatori, fatte salve eventuali sanzioni di carattere amministrativo o penale provvederà alla sospensione immediata dell'attività nei



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Ufficio Sportello Imprese 3

Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.it
pec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

confronti dell'esercente responsabile delle inadempienze ovvero del mercato o parte di questo interessata dalle criticità riscontrate.

4. che i posteggi a merceologia esclusiva "piante e fiori" inseriti temporaneamente con D.D. prot. n.113186 del 12.05.2020 in area "Ex Padane" nel mercato Rimini Città del mercoledì e sabato e nel parcheggio Euterpe del mercato V PEEP, siano riposizionati nelle loro precedenti collocazioni;
5. i mercati di TORRE PEDRERA ESTIVO e MIRAMARE ESTIVO interessati da spostamenti non trovano attivazione in quanto si rende necessaria la predisposizione di atti di assegnazione posticipati a causa dell'interruzione di tutte le attività disposta a seguito dell'emergenza COVID – 19; gli stessi saranno riattivati in seguito con specifici provvedimenti;
6. non trovano attivazione i seguenti posteggi isolati siti in: *Viale Vespucci tratto compreso tra viale Cormons e viale Trento, Viale Regina Elena di fronte Hotel Cristallo civ.133, Viale Regina Margherita in prossimità Hotel Jumbo, Viale Regina Margherita prospiciente case popolari*, poiché determinanti situazioni di criticità sui marciapiedi in cui sono collocati, verranno spostati in aree da assegnarsi con successivo specifico provvedimento ove verrà precisata la data consentita di inizio attività;
7. il Mercato Centrale Coperto e il Mercato Coperto Panzacchi di Viserba, equiparabili alle strutture commerciali in sede fissa dovranno seguire le misure di distanziamento sociale previste per queste attività indicate nel suindicato protocollo del 13.05.2020, lettera B) *Commercio al dettaglio in sede fissa*, con ingressi contingentati in relazione alle dimensioni dei locali, con percorsi di ingresso uscita, con la predisposizione di punti informazioni sia all'interno che all'esterno sulle regole da rispettare, con l'uso di mascherine e guanti "usa e getta" obbligatori, nonché la messa a disposizione e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani in particolare accanto a sistemi di pagamento e con la garanzia di pulizia e igiene ambientale;
8. di non procedere per la stagione estiva 2020 all'assegnazione di posteggi ai *creatori d'opera* sui marciapiedi caratterizzati da ampie presenze turistiche onde evitare possibili assembramenti e rallentamenti che si possono creare;
9. che nelle prime fasi di riattivazione dei mercati debba essere sospesa la possibilità di assegnazione dei posteggi a mezzo della cosiddetta *spunta* per i posteggi adibiti al commercio del settore non alimentare, al fine di non creare intralcio alla circolazione all'interno del mercato già allestito e solo successivamente ad un periodo di 15 giorni, qualora le condizioni ne consentano l'effettuazione in sicurezza, tale tipologia di assegnazione sarà ripresa;
10. gli organi di controllo sono invitati a segnalare situazioni che necessitano di intervento nella gestione delle misure sperimentali poste in essere al fine di poter adottare eventuali gli provvedimenti risolutivi;

La presente ordinanza ha decorrenza dal 22 maggio 2020 e rimane vigente fino al 30 settembre 2020, fatte salve eventuali modifiche che si rendano necessarie, viene pubblicata al fine della notifica agli operatori interessati all'albo pretorio informatico e sul sito dell'Ente per giorni 15, nonché per gli adempimenti di competenza inviata alla Polizia Locale, al Settore Marketing



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico**Ufficio Sportello Imprese 3**Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.it
pec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Territoriale, Water Front e Nuovo Demanio - Ufficio COSAP, al Settore Risorse Tributarie – Ufficio TARI, al C.O.C.A.P. a.r.l. e alle Associazioni di categoria interessate per la massima diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro il termine di gg. 60 dalla notificazione, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di ricevimento del medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Fabrizio Fugattini
F.to digitalmente